



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli

Rubrica "Formare Informando"

ovvero **Agenda un po' insolita per appunti mica tanto frettolosi**

con il gradito contributo del Centro Studi "O. Baroncelli"

N° 34/2015

Napoli 21 Settembre 2015 (*)

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di
comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di
informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....

Oggi parliamo di.....

COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI AGOSTO 2015

E' stato reso noto l'indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Agosto 2015. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Agosto 2015 è pari a **1,280374** e l'indice Istat è **107,40**.

IL DANNO PATITO DAL LAVORATORE A SEGUITO DELL'AGGRESSIONE, DA PARTE DEL PROPRIO CONVIVENTE, NEL TRAGITTO CASA/LAVORO, NON E' INDENNIZABILE QUALE INFORTUNIO IN ITINERE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 17685 DEL 7 SETTEMBRE 2015

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 17685 del 7 settembre 2015**, ha statuito che **la lesione patita dalla dipendente a seguito di aggressione, da parte del proprio convivente, nel percorrere a piedi il tragitto casa/lavoro, non è qualificabile quale infortunio in itinere.**

Nel caso in disamina, una dipendente, nel mentre rientrava a casa, alcune ore dopo il termine del suo orario di lavoro, veniva accoltellata dal proprio convivente. L'INAIL negava l'indennizzabilità dell'evento per la **mancanza della imprescindibile connessione evento traumatico/attività lavorativa.**

Soccombente in entrambi i gradi di merito, la lavoratrice ricorreva in Cassazione.

Orbene gli Ermellini, nell'avallare in *toto* il *decisum* di prime cure, hanno evidenziato che **l'aggressione per "motivi personali", seppur avvenuta nel tragitto casa/lavoro, comporta il venir meno del collegamento fra evento traumatico ed attività lavorativa.**

Pertanto, atteso che nel caso *de quo* la subordinata aveva subito l'aggressione, da parte del proprio convivente, per ragioni esclusivamente personali, e che l'evento si era verificato a notevole distanza temporale dal termine del turno lavorativo, i Giudici dell'organo di nomofilachia hanno confermato il venir meno di ogni nesso con l'attività lavorativa, rigettando, conseguentemente, il ricorso.

NULLO IL PROVVEDIMENTO CHE IMPONE AL LAVORATORE DI PRESTARE LA PROPRIA ATTIVITA' LAVORATIVA DURANTE LE FESTIVITA' CIVILI O RELIGIOSE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 16592 DEL 7 AGOSTO 2015

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 16592 del 7 agosto 2015**, ha (ri)confermato che la **rinunciabilità al riposo nelle festività infrasettimanali** non **è rimessa** né alla volontà esclusiva del datore di lavoro, né a quella del lavoratore, ma al loro **accordo**.

Nella vicenda in esame, il Tribunale di Vercelli accogliendo la domanda di una lavoratrice aveva dichiarato l'**illegittimità della sanzione comminata** alla ricorrente che, in qualità di addetta alle vendite di un'azienda commerciale, **non si era presentata al lavoro il giorno dell'Epifania**, disattendendo la disposizione aziendale con la quale si comunicava che **il punto vendita sarebbe rimasto aperto durante la festività** e che, in relazione alle ore lavorate sarebbe stata corrisposta la **retribuzione normale** con la maggiorazione per lo **straordinario**.

L'appello proposto dalla società veniva **parimenti respinto** dalla Corte d'Appello di Torino giacché, il datore di lavoro aveva richiesto la **prestazione lavorativa in una giornata in cui non poteva esigerla**, con conseguente legittimo comportamento della lavoratrice ex **art. 2, legge n° 260/1949**.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l'azienda sostenendo che **la regola generale**, prevista dalla legge n° 260/1949, può essere

suscettibile di eccezioni derivanti da comprovate **esigenze aziendali**, specie nei casi in cui la prestazione è articolata in turni di lavoro.

Orbene, **la Suprema Corte ha rigettato il ricorso** e ribadito il **principio espresso dalla legge n° 260/1949** secondo cui **al lavoratore è riconosciuto il diritto soggettivo di astenersi** dal lavoro durante le festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose. Deve escludersi altresì, che il suddetto diritto possa essere posto nel nulla dal datore di lavoro, essendo rimessa **la rinunciabilità al riposo nelle festività infrasettimanali solo all'accordo tra datore di lavoro e lavoratore.**

IN CASO DI OMESSA DICHIARAZIONE LA DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE EVASE E' LEGITTIMAMENTE OPERATA ANCHE TENENDO CONTO SOLTANTO DEI RICAVI.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 35773 DEL 28 AGOSTO 2015

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 35773 del 28 agosto 2015**, ha statuito che laddove si proceda per il reato di omessa dichiarazione (articolo 5 del D.lgs. 74/2000), il Giudice può ritenere superata la soglia di punibilità alla luce dei soli ricavi, se non emergono evidenze circa eventuali costi.

Nel caso in specie, una ditta individuale del settore trasporti ***ometteva di presentare per tre annualità consecutive la dichiarazione dei redditi.***

Durante la fase di accertamento eseguita dai militari della Guardia di Finanza il titolare non aveva esibito alcuna scrittura contabile, né alcun altro documento fiscale obbligatorio, relativo agli anni d'imposta oggetto d'accertamento, nonostante i reiterati inviti rivoltigli, per cui veniva considerato un evasore totale.

Per tutto quanto sopra, i Giudici penali, in relazione a tutte e tre le annualità oggetto di controllo, hanno ritenuto superata la soglia di punibilità fissata dall'art. 5 del D.lgs. n. 74/2000 condannando di conseguenza l'imputato alla pena della reclusione. Dal che il ricorso per cassazione dell'imprenditore.

Secondo la difesa, la Corte d'Appello sarebbe incorsa in errore laddove aveva rilevato il superamento della soglia di punibilità basandosi soltanto sul contenuto dell'accertamento svolto dalla G.d.F. *“che tuttavia non aveva*

contabilizzato alcun costo in relazione all'attività svolta dal ricorrente, con conseguente illogicità della motivazione in parte de qua, non essendo ipotizzabile che l'imputato avesse svolto un'attività economica senza sostenerne i costi".

Orbene, **gli Ermellini** con la sentenza *de qua*, ritenendo infondato il ricorso, **hanno affermato il principio secondo cui, ai fini della contestazione del reato di omessa dichiarazione, la determinazione delle imposte evase, in assenza di elementi che facciano ritenere l'esistenza di poste passive, può essere effettuata anche tenendo in considerazione i soli ricavi aziendali.**

Pertanto, hanno rilevato i Giudici delle leggi, risulta non censurabile il verdetto impugnato perché la Corte territoriale ha messo in evidenza come il ricorrente si sia limitato a contestare la correttezza del metodo usato dal Tribunale per verificare il superamento della soglia, rappresentata dall'ammontare dell'imposta, "affermando che, a tal fine, **si sarebbe tenuto conto dei soli ricavi e non anche dei costi, senza però specificare quali voci passive sarebbero state ignorate e quale l'incidenza di esse sul calcolo finale**".

Peraltro **l'imputato**, pur essendo stato presente alla verifica fiscale, *non solo non aveva formulato alcuna osservazione in merito alle contestazioni delle violazioni, "ma neppure aveva esibito alcuna scrittura contabile, né alcun altro documento fiscale obbligatorio, relativo agli anni contestati, nonostante i reiterati inviti rivoltigli dai verificatori"*.

In nuce, **la determinazione delle imposte evase è legittimamente operata anche tenendo conto soltanto dei ricavi aziendali in assenza di elementi che facciano ritenere l'esistenza di poste passive.** Questa conclusione trova confutazione nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 35858/2011).

LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DELLA COLF/BADANTE IN GRAVIDANZA ATTESO CHE NEI LORO CONFRONTI NON OPERA IL DIVIETO DI LICENZIAMENTO.

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 17433 DEL 2 SETTEMBRE 2015

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 17433 del 2 Settembre 2015**, si è occupata di un **caso molto controverso per tutte le problematiche che**

comporta come quello del licenziamento in gravidanza della colf/badante assunta dalle famiglie proprio per occuparsi dei figli più piccoli o degli anziani di casa, dunque a sostegno degli impegni lavorativi dei genitori-figli.

Negli ultimi anni si sono formate due correnti di pensiero diverse: cioè quella che si basa sul tenore letterale della norma e che consente il licenziamento; *ex adverso* quella basata su una interpretazione costituzionalmente orientata di una delle norme che si sono evolute nel tempo, che vieta, nel modo più assoluto, il licenziamento in caso di gravidanza.

Orbene, per gli Ermellini, con la sentenza *de qua*, hanno statuito **che non è affatto discriminatorio il licenziamento della colf/badante incinta, rigettando il ricorso di una donna avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva già respinto la domanda intesa ad ottenere la condanna dei suoi datori di lavoro per licenziamento discriminatorio**, in quanto susseguente alla comunicazione dello stato di gravidanza.

Infatti, ai sensi dell'art. 62, c. 1, del D.lgs. n. 151/01, applicabile *ratione temporis* al rapporto per cui è causa, hanno infatti concluso i Giudici del Palazzaccio, *“alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari si applicano le norme relative al congedo per maternità e le disposizioni di cui agli articoli 6, co. 3°, 16, 17, 22, commi 3° e 6°, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo, con esclusione – dunque - del divieto di licenziamento dall'inizio della gestazione fino al compimento di un anno d'età del bambino”* previsto, invece, dall'art. 54 del decreto in parola.

Pertanto, nel caso di specie, non possono essere accolte le doglianze della ricorrente **“non essendo per legge vietato licenziare, in ambito di lavoro domestico, la lavoratrice in stato di gravidanza, detto recesso non può essere illecito o comunque discriminatorio”**.

LE DICHIARAZIONI RILASCIATE IN SEDE ISPETTIVA RISULTANO ESSERE PIU' ATTENDIBILI DI QUELLE SUCCESSIVAMENTE RACCOLTE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 17774 DELL' 8 SETTEMBRE 2015

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 17774 dell'8 settembre 2015**, ha (ri)confermato che le dichiarazioni rese in sede ispettiva offrono maggiori garanzie di attendibilità.

Nel caso in commento, la Corte d'Appello di Salerno, confermando la sentenza di primo grado, rigettava l'opposizione del datore di lavoro alla cartella esattoriale emessa a fronte di contributi previdenziali dell'Inps.

I Giudici distrettuali, in sostanza, confermavano i risultati degli accertamenti ispettivi fondati sulle dichiarazioni rese agli ispettori Inps nell'immediatezza dei fatti e, proprio per questo motivo, più attendibili rispetto a quelle evidentemente rilasciate *post* ispezione.

Nel caso *de quo*, **gli Ermellini**, hanno rammentato il consolidato orientamento secondo il quale, i verbali redatti dai funzionari dell'Ispettorato del Lavoro o degli Enti previdenziali ed assistenziali fanno piena prova dei fatti che i funzionari dichiarano avvenuti in loro presenza o da loro stessi compiuti. Invece, le altre circostanze che gli Ispettori verbalizzano, ovvero segnalino di aver accertato, possono far parte del materiale probatorio che è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice.

In conclusione, la Suprema Corte, ritenendo corretta in diritto la sentenza impugnata, secondo la quale si dà **maggior valore alle dichiarazioni rese in sede ispettiva**, più attendibili perché rese nell'immediatezza dei fatti, rispetto alle dichiarazioni rese in sede giudiziale, e non rilevando alcuna incongruenza o illogicità circa la valutazione delle risultanze processuali ad opera del Giudice di merito, ha respinto il ricorso del datore di lavoro.

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) **Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

*Ha redatto questo numero **la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.***
*Ha collaborato alla redazione il **Collega Francesco Pierro***